

Legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEI)

Progetto

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale del 31 marzo 2014¹;
visto il parere del Consiglio federale del 21 maggio 2014²,

decreta:

I

La legge del 23 marzo 2007³ sull'approvvigionamento elettrico è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 1 lett. e^{bis}

¹ Nella presente legge s'intendono per:

e^{bis}. energia di compensazione: energia elettrica fatturata per compensare la differenza tra l'acquisto o la fornitura effettivi di un gruppo di bilancio e il relativo acquisto o la relativa fornitura secondo il piano previsionale;

Art. 14 cpv. 3 lett. d e cpv. 3^{bis}

³ I tariffari:

d. *abrogata*

^{3bis} I costi fatturati individualmente dai gestori di rete non devono essere considerati nella determinazione del corrispettivo per l'utilizzazione della rete.

Art. 15a Costi fatturati individualmente per l'energia di compensazione

¹ La società nazionale di rete fattura individualmente ai gruppi di bilancio i costi per l'energia di compensazione.

² Essa fissa i prezzi dell'energia di compensazione in modo tale da incentivare su tutto il territorio svizzero un impiego efficiente dell'energia di regolazione e della potenza di regolazione e da evitare abusi. I prezzi dell'energia di compensazione sono stabiliti in funzione dei costi dell'energia di regolazione.

¹ FF 2014 3395

² FF 2014 3405

³ RS 734.7

³ Se la vendita di energia di compensazione produce un utile, il relativo importo è computato nei costi per le prestazioni di servizio relative al sistema.

Art. 33a Disposizione transitoria della modifica del ...

L'imputazione dei costi per l'energia di compensazione applicata in virtù del diritto anteriore rimane valida.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.